



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

terza sezione

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa	Anna	De Cristofaro	Presidente
dr./dr.ssa	Manuela	Velotti	Consigliere
dr./dr.ssa	Luciano	Varotti	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 330 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente

t r a

[REDACTED] (cfr. doc. A fascicolo di primo grado), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e datata 22 aprile 2020, dagli Avv.ti Luca Zitiello (C.F. ZTLLCU63L21D612A, indirizzo di posta elettronica certificata luca.zitiello @ milano.pecavvocati.it e fax n. 02/55196870) e Benedetta Musco Carbonaro (codice fiscale MSCBDT74D64D612F, indirizzo di posta elettronica certificata benedetta.muscocarbonaro @ milano.pecavvocati.it e fax n. 02/55196870), del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Marco Bettoni, in Bologna, Via Monte Grappa 16.

Appellante
Appellato incidentale

e

[REDACTED] rappresentato e difeso da Avv. Marco Solferini del Foro di Roma (c.f. SLFMRC77S08C265J; Fax: 0510823773; pec: marcosolferini @ ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato



nel suo studio in Bologna, alla via Livraghi n. 1, 40121, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti del pct.

Appellato
Appellante incidentale

conclusioni

██████████ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma della dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano, resa in data 18 gennaio 2021 a definizione del giudizio di primo grado promosso dal ██████████ nei confronti di ██████████ rubricato sub RG 1357/2020, comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 18 gennaio 2021, così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in relazione a tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate. Nel merito in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; escludere la sussistenza della solidarietà della Banca con IDB per le presunte irregolarità di quest'ultima in occasione della compravendita dei diamanti, trattandosi di pronuncia resa ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., ed in subordine anche in ragione dei differenti titoli da cui deriverebbero le presunte rispettive responsabilità. In via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo del ricorrente; nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore del cliente, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultimo secondo i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme; per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e disporre gli interessi ai sensi dell'art. 1284,



comma I, c.p.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio.

██████████ Voglia l'Illustr.ma Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto di ogni eccezione, domanda, deduzione, produzione e/o istanza avversaria e altresì preve opportune declaratorie, così giudicare: in via preliminare: 1. Accertare e dichiarare la non sussistenza dei requisiti ex art. 342 e 434 cpc per quanto riguarda i capitoli dell'appello n. V, VI, VII e per effetto dichiararli inammissibili. 2. Accertare e dichiarare la sussistenza dell'ammissione ex. art. 115 cpc a carico della controparte come esposto in narrativa per aver avvalorato e riconosciuto la ricostruzione in fatto dell'Appellato. Nel merito: 1. Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da ██████████ di conseguenza confermare l'Ordinanza nr. 1357/2020 del 18 gennaio 2021, resa dal Giudice dott. Paolo Siracusano del Tribunale di Modena oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. 2. Per effetto e in conseguenza respingere tutte le domande svolte dall'Appellante nelle conclusioni rassegnate per i motivi esposti in narrativa secondo la formula che adotterà la Corte d'Appello. 3. Accertare e dichiarare che gli interessi legali cui è stata condannata la Banca in primo grado ex. art. 1284 comma 1°, sono di diritto sostituiti con il comma 4° sempre dell'art. 1284 a far data dall'inizio del procedimento di primo grado e per effetto disporre l'integrazione della quota interessi ad oggi ancora non versata dalla Banca. 4. Accertare, dichiarare e condannare l'Appellante per il danno non patrimoniale patito dal Cliente quale conseguenza del comportamento tenuto dall'Istituto di credito fin dalla fase delle trattative stragiudiziali. 5. In ogni caso accertare, dichiarare e condannare l'Appellante ex. art. 96 cpc. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, precisare, approfondire, produrre nonché di ogni ulteriore deduzione istruttoria ex. lege e in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Si dichiara che il presente appello non contiene appello incidentale, domande nuove / riconvenzionali o chiamate in causa del terzo e che conseguentemente non muta il valore della controversia.

concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



1.

Con ordinanza n° 167 del 18 gennaio 2021 il tribunale di Modena - su domanda di [REDACTED] - condannava [REDACTED] del quale l'attore era cliente, a pagargli euro 70.083,10 (oltre rivalutazione ed interessi dal 21 ottobre 2014) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito a causa dell'acquisto di diamanti venduti dalla Intermarket diamond business spa - Idb (poi fallita) tramite il personale bancario, senza che fossero state fornite adeguate informazioni sul valore delle pietre e sugli altri costi (per assicurazione, trasporto, oneri doganali, commissione bancaria, ecc...) compresi nella somma pagata per l'acquisto delle gemme, pari ad euro 100.117.79.

2.

Per quello che qui ancora rileva, osservava il primo giudice che l'attività di vendita di preziosi, a cui [REDACTED] aveva contribuito, era riconducibile nel novero delle attività connesse a quella bancaria, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del dm Tesoro 6 luglio 1994, il quale la definiva come "attività accessoria".

La banca non aveva adempiuto agli obblighi di informazione e protezione del cliente, derivanti da contatto negoziale qualificato, avendo omesso di avvisare [REDACTED] che il valore delle pietre era ben inferiore al corrispettivo versato e che la differenza era dovuta ad altri oneri e spese.

Pertanto, poiché il cliente aveva comunque ottenuto la proprietà dei diamanti, il danno patrimoniale era quantificabile nella differenza tra il loro effettivo valore (pari a circa il 30% del prezzo pagato: come accertato dal provvedimento Agcm 20 settembre 2017) ed il corrispettivo di vendita (pari ad euro 100 mila circa).

[REDACTED] non aveva dimostrato che *medio tempore* il valore delle pietre fosse aumentato.

Nessun concorso di colpa era ravvisabile a carico del cliente, trattandosi di inadempimento dell'obbligazione informativa posta ad esclusivo carico della banca.

Condannava quindi [REDACTED] - unico convenuto, ma obbligato in solido con Idb - a pagare al [REDACTED] la somma indicata al precedente paragrafo n° 1.

3.

Appella [REDACTED] con atto di quarantacinque pagine, affidando il gravame a sette motivi.

Resiste il [REDACTED] con comparsa di cinquantatré pagi-



ne, nella quale - pur dichiarando di non proporre appello incidentale - chiede la modifica della sentenza di primo grado nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale ed alla decorrenza degli interessi, concludendo per la reiezione del gravame.

-----<>-----

4.

Col **primo motivo**, intitolato "*sull'effettivo ruolo svolto dalla Banca e sul presunto inadempimento*" (pagine 5-15), la banca censura la sentenza di primo grado nel punto in cui è stata ritenuta inadempiente agli obblighi di informazione del cliente.

L'azienda di credito non avrebbe svolto alcuna intermediazione finanziaria, ma sarebbe stata solo un mero "*segnalatore*", come pattuito sia nel contratto concluso con Idb (artt. 1.1 e 1.7), sia nel contratto col [REDACTED] (art. 6).

Essa pertanto, nei confronti di Idb, aveva solo l'obbligo di mettere a disposizione del cliente il materiale informativo, mentre, nei confronti del Di Fiore, era stato ben precisato che il ruolo dell'azienda di credito era di sola segnalazione (con evidenze documentali non contestate ex art. 115 cpc), donde l'impossibilità di avere contezza del reale prezzo dei diamanti compravenduti.

D'altra parte il cliente era stato informato che il corrispettivo complessivo comprendeva anche servizi aggiuntivi forniti da Idb.

Quanto alla provvigione, non vi era alcuna prova che essa fosse inglobata nella somma pagata dal cliente e che fosse pari al 18%, poiché il provvedimento dell'Agcm 20 settembre 2017 non aveva alcuna efficacia probatoria.

Col **secondo mezzo**, intitolato "*sulla presunta responsabilità della banca*" (pagine 15-23), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ascritto a suo carico obblighi di informazione e protezione del cliente derivanti da "*contatto negoziale qualificato*", del quale non sussistevano gli elementi.

Nessuna lesione dell'affidamento era, dunque, avvenuta, anche perché la tutela di esso era stata contrattualmente esclusa (art. 6 del contratto col [REDACTED]).

Inoltre, alcun rilievo aveva il fatto che la segnalazione fosse attività connessa a quella bancaria, non insorgendo comunque un obbligo informativo e tanto meno



essendo applicabile la normativa sulla trasparenza bancaria prevista dalla delibera Cicr 4 marzo 2003, come pure quella sui servizi bancari.

Col **terzo motivo**, intitolato "*sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio: sull'an*" (pagine 23-29), [REDACTED] censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che era suo onere dare prova dell'adempimento degli obblighi informativi e del valore dei diamanti. Non essendo predicabile una responsabilità contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale, era - per contro - onere del [REDACTED] dare prova di condotte scorrette o illegittime, non desumibili dal solo provvedimento dell'Agcm del 30 settembre 2017, peraltro non ancora definitivo, in quanto impugnato dapprima davanti al Tar Lazio e poi davanti al Consiglio di stato. Inoltre, il valore dei diamanti era stato accertato dal giudice in base al menzionato provvedimento senza considerare che le censure dell'Autorità non riguardavano il valore delle pietre, ma la convinzione - oltretutto ingenerata solo da talune banche, ossia da quelle che non avevano agito come semplici segnalatori - che i diamanti avessero quotazioni ufficiali, invece inesistenti.

Con la **sesta**, intitolata "*sulla presunta responsabilità solidale con Idb*" (pagine 37-38) Banco censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, pur non essendo stato richiesto dall'attore, una solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria tra Idb e Banco, nonostante quest'ultimo non avesse commesso alcuna condotta illecita, avendo svolto solo il ruolo di semplice segnalatore.

5.

I primi tre mezzi ed il sesto, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

Nel doc. n° 1 della banca ("*Convenzione di segnalazione*") contenente il contratto tra azienda di credito ed Idb, le parti - dopo aver premesso che l'attività dell'azienda creditizia sarebbe consistita nella messa a disposizione dei propri clienti del materiale divulgativo predisposto da Idb e nella "*segnalazione*" a quest'ultima dei propri correntisti - pattuivano un compenso per l'attività resa "*come definito nell'allegato 1*"



e "rapportato al volume degli ordini inoltrati dalla banca stessa e positivamente conclusi".

La banca, dunque, non svolgeva un ruolo di mero tramite tra Idb e clienti, ma era economicamente coinvolta nell'operazione commerciale di vendita dei diamanti e stimolata dal compenso stesso riconosciutole da Idb, calcolato - come si è detto - non in misura fissa e rapportata al servizio di semplice segnalazione, ma in proporzione ai contratti di vendita delle pietre.

Questo coinvolgimento economico - i cui effetti finali (contrariamente a quanto allegato da Banco) si sono riverberati nei confronti della clientela, essendo pacifico che su questa (e non su Idb) veniva a gravare la provvigione pagata a Banco - è, di per sé, già sufficiente al fine di escludere il ruolo di mero segnalatore, più volte rivendicato dall'appellante, nonostante le puntualizzazioni, le precisazioni e le limitazioni contenute nel contratto con Idb.

Esso, pertanto, consente di predicare un concorso della banca appellante nella attività illecita posta in essere da Idb e consistita, principalmente, nell'aver taciuto al cliente [REDACTED] alcuni aspetti economici della compravendita delle pietre, quali - tra gli altri - le componenti del prezzo (nel quale rientravano anche servizi non indicati dal contratto di vendita dei preziosi: doc. n° 2 banca e n° 2 [REDACTED]) e la quotazione autoreferenziale dei preziosi (ossia non tramite enti indipendenti, ma tramite la stessa Idb).

A tale quadro probatorio va anche aggiunto il provvedimento 20 settembre 2017 (doc. n° 8 [REDACTED] emesso dall'Agcm nei confronti di [REDACTED] e di altre aziende di credito, che - per quanto non facente stato nel presente giudizio - è valutabile come prova atipica, ai sensi dell'art. 116 cpc, tenuto conto che esso è stato anche confermato dal Tar Lazio (doc. n° 9 [REDACTED], davanti al quale venne opposto, e successivamente anche dal Consiglio di stato con sentenza n° 2081/2021.

Emerge, dunque, dal citato provvedimento - il quale costituisce prova privilegiata della condotta illecita (per tutte: Cass. 11904/2014 e Cass. 18176/2019, anche se rese nella materia anticoncorrenziale) - che la condotta dell'azienda bancaria non è stata di mero tramite, ma è consistita sia nella messa a disposizione dei clienti del materiale divulgativo della Idb (circostanza già enunciata nel contratto doc. n° 1 banca), sia



nella percezione di un compenso tra il 10% ed il 20% sul venduto, sia, infine, nella adibizione di un "referente investimenti" al servizio di raccolta ordini ed alla "assistenza" degli investitori.

Risulta, inoltre, sempre dal citato provvedimento che [REDACTED] (al pari delle altre banche sanzionate) si proponeva di incrementare tramite la collaborazione con Idb la fornitura di servizi aggiuntivi.

Premesso, dunque, che [REDACTED] concorreva fattivamente nell'attività di conclusione di contratti di compravendita di diamanti stipulati da Idb con clienti del Banco, definibili come "consumatori", la condotta dell'appellante - per quanto non qualificabile come "servizi[o] o attività di investimento" o come "servizi[o] accessori[o]" ex art. 1, quinto e sesto comma, del Tuf (nel testo vigente *ratione temporis*) - appare sussumibile nel disposto degli artt. 20, 21, primo comma, lettera d), 22 e 23, primo comma, lettera t) del codice del consumo (dlgs n° 206/2005), avendo la banca agito, in concorso con Idb, come professionista nei confronti del cliente consumatore.

In ogni modo, non sembra scorretta nemmeno la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, che ha ritenuto la condotta della banca da "contatto negoziale qualificato" contraria al generale obbligo di protezione e informazione nei confronti della clientela.

In conclusione, i motivi in esame sono infondati e la loro infondatezza dei motivi in esame rende necessario lo scrutinio dei restanti.

6.

Con la **quarta doglianza**, intitolata "*sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio: sul quantum*" (pagine 29-35), Banco lamenta che il tribunale gli abbia addossato l'onere di dimostrare il valore delle pietre ed il suo eventuale incremento.

Era invece onere del [REDACTED] provare il valore dei diamanti e la mancanza di un suo aumento, mentre il giudice aveva supplito a tale carenza assertiva e probatoria attribuendo al [REDACTED] il 30% del prezzo pagato, ossia la media aritmetica tra i due valori (20%-40%) accertati dall'Agcm, oltretutto senza considerare che il corrispettivo comprendeva anche l'iva ed una serie di servizi (custodia, assicurazione, certificazione gemmologica) da scomputare dal danno.



Inoltre, dato che le pietre erano soggette a continue oscillazioni di valore, un danno vero e proprio non era liquidabile se non al momento della vendita di esse da parte del [REDACTED] a nulla rilevando il danno potenziale denunciato dall'attore.

Anche questo mezzo è infondato.

L'acquirente ha comprovato il suo danno allegando il contratto di compravendita dei diamanti e dimostrando l'esborso sostenuto a fronte della condotta commerciale scorretta, che è stato pari - per l'appunto - ad euro 100.117,79.

La banca oppone - in sostanza - che il [REDACTED] non avrebbe assolto del tutto al suo onere, poiché il vero pregiudizio patrimoniale dipenderebbe anche dal valore delle pietre rimaste in sua proprietà.

Deve tuttavia considerarsi - come già sopra anticipato - che il provvedimento sanzionatorio dell'Agcm ha efficacia di prova privilegiata non solo per ciò che concerne la condotta attribuita al sanzionato, ma anche per ciò che concerne le valutazioni espresse dall'autorità garante (come efficacemente esposto nel caso di Cass. n° 23655/2021), con la conseguenza che la specificazione delle voci di costo contenuta al paragrafo n° 62 del provvedimento 20 settembre 2017 dell'Agcm deve considerarsi, nel giudizio civile, alla stregua di una presunzione, superabile dal soggetto sanzionato mediante una prova contraria.

Ora, nel presente giudizio questa prova non è stata fornita, sia perché la banca ha ritenuto (erroneamente, per quanto or ora detto) che spettasse al [REDACTED] fornire l'esatto valore delle pietre, sia perché le singole voci che componevano il prezzo finale pagato dal consumatore (iva, costituente un costo secco per il [REDACTED] [REDACTED] commissioni, spese, costi di custodia, ecc...) sono state genericamente enunciate dal Banco, oltretutto senza considerare che - come correttamente eccepisce l'appellato (comparsa pagina 45) - non figuravano nemmeno quali voci di spesa risultanti dal contratto, nel quale invece il costo totale (per come esposto) sembra riferirsi proprio al solo valore delle gemme.

Tenuto conto di quanto sopra, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice - ossia che il valore delle pietre corrisponderebbe al 30% del prezzo pagato dal [REDACTED] [REDACTED] - non sembra illogica o implausibile ed, anzi, trova riscontro proprio nel provvedimento dell'Autorità



garante col quale si è accertato che il "costo della pietra" o "costo del venduto" era pari al 20%-40% del prezzo pagato dal consumatore.

La decisione del tribunale di ragguagliare il valore delle gemme acquistate dal [REDACTED] al 30% del corrispettivo pagato non rappresenta, dunque, un arbitrario e salomonico mezzo, ma un giudizio equitativo basato sull'art. 1226 cc, non essendo possibile provare il danno nel suo preciso ammontare.

Del pari non condivisibile è l'assunto del Banco secondo il quale il pregiudizio si verificherebbe solo con la definitiva vendita dei preziosi da parte del Di Fiore.

L'incremento di valore dei preziosi - paventato dall'appellante - non può avere alcun rilievo ai fini risarcitori, sol che si consideri che la mancata alienazione delle pietre è un atto volontario del [REDACTED], il quale, scegliendo di non alienarle, si è anche accollato il rischio del futuro andamento del mercato delle gemme.

Pare, dunque, che l'eventuale apprezzamento delle pietre possa essere messo in relazione causale solo con tale scelta, mentre non abbia alcun nesso con la condotta della banca e col pregiudizio patrimoniale subito al momento dell'acquisto.

Mancando una sequenza causale, l'appellante non potrebbe beneficiare dell'incremento di valore nemmeno a titolo di *compensatio lucri*, tanto più che - ove si accedesse alla tesi del Banco - dovrebbe analogamente porsi a carico dell'azienda di credito l'ulteriore danno da successiva svalutazione delle pietre: conseguenza, questa, che nemmeno l'appellante prospetta.

7.

Con la **quinta** censura, intitolata "sul concorso di colpa del danneggiato" (pagine 35-37), Banco si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa del cliente, che - per contro - aveva tenuto una condotta negligente, essendo in possesso di tutte le informazioni, comprese quelle sui costi, per valutare la convenienza economica dell'affare.

Il motivo è infondato, sol che si consideri che l'illeceità della condotta dell'intermediario è derivata dalla violazione di norme comportamentali (artt. 20 e ss del codice del consumo) che riguardavano solo il



professionista e non il consumatore.

D'altra parte non è vero che il [REDACTED] fosse in possesso di tutte le informazioni, poiché egli è rimasto invece all'oscuro di tutta una serie di dati e ragguagli rilevanti, a cominciare dalla commissione che la banca avrebbe ricevuto da Idb, sino all'omessa indicazione del vero valore delle pietre e degli altri costi dei servizi.

Tale reticenza ha avuto un indubbio carattere decettivo sul consumatore, che porta ad escludere ogni suo concorso nella commissione dei fatti.

8.

Con la **settima** (pagine 38-40) lamenta il riconoscimento in favore dell'attore di rivalutazione ed interessi dal 21 ottobre 2014, ossia dal momento dell'acquisto dei diamanti.

La rivalutazione non sarebbe dovuta, trattandosi di debito di valore per il quale l'attore non aveva dimostrato un maggior danno e gli interessi dovrebbero al più decorrere dalla domanda in considerazione della buona fede, che si presume, della banca.

Anche questo mezzo non appare meritevole di accoglimento.

Il danno patito dal [REDACTED] ha generato un'obbligazione di valuta, per la quale valgono i criteri di Cass. SU 1712/1995.

Sono pertanto dovuti rivalutazione ed interessi, come statuito dal primo giudice, mentre non ha alcun rilievo lo stato di buona o mala fede del danneggiante.

9.

Prima di passare all'esame delle difese del [REDACTED], conviene aggiungere che l'unico precedente di questa Corte in materia di compravendita di diamanti (sentenza n° 2634/2020, favorevole a [REDACTED] resa nell'appello RG n° 3838/2018) non può essere invocato nel presente giudizio a favore dell'azienda di credito, in quanto - stando ai motivi di appello colà proposti - la Corte era chiamata a decidere se al contratto tra cliente e Banco dovessero applicarsi le norme in materia di intermediazione finanziaria: applicazione esclusa in quel giudizio, sul rilievo della non equiparabilità dei preziosi ad un prodotto finanziario.

10.



Si passa ora all'esame della comparsa di risposta dell'appellato.

Come già accennato nella precedente parte narrativa della presente sentenza, il [REDACTED], pur dichiarando nelle sue conclusioni di non proporre appello incidentale, in realtà lo ha fatto, contestando la prima decisione nella parte relativa al rigetto del danno non patrimoniale, nonché alla decorrenza e misura degli interessi.

L'appello incidentale sul danno non patrimoniale è tuttavia inammissibile, in quanto affidato alle allegazioni esposte a pagina 51 della comparsa di risposta, ossia ad argomenti del tutto eccentrici e che nulla hanno a che vedere col tema risarcitorio.

Quanto agli interessi, il mezzo è invece infondato, per la dirimente ragione che non si verte, nella presente fattispecie, in materia di transazioni commerciali.

11.

In considerazione della reciproca soccombenza nella presente sede processuale, le spese di lite vanno compensate per un quinto, mentre i rimanenti quattro quinti vanno posti a carico di [REDACTED] sostanzialmente soccombente.

Per la liquidazione delle spese predette - fatta in base al dm n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 70 mila) - si rimanda al dispositivo che segue.

La prolissità degli scritti dell'appellato e la stravaganza di vari argomenti in essi trattati giustifica la liquidazione degli onorari di difesa in misura minima.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.

p. q. m.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta l'appello principale e quello incidentale avverso l'ordinanza del tribunale di Modena n° 167 del 18 gennaio 2021;

II. dichiara compensate per un quinto le spese del presente giudizio e condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] i residui quattro quinti di esse, che liquida - per l'intero - [REDACTED] al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%,



oltre al cp ed all'iva, se dovuta;

III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.

Così deciso in Bologna il 21 marzo 2023, nella camera di consiglio della terza sezione.

Il presidente
Anna De Cristofaro

Varotti est.

